

**GARA EUROPEA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI LAVANOLO PER LE AZIENDE  
DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE PIEMONTE DI CUI ALL’ART. 3 COMMA 1, LETT. A)  
DELLA L.R. 19/2007 e s.m.i. (GARA S.C.R. n. 133/2017)**

Termine di scadenza presentazione offerte: 11 maggio 2018 - ore 12.00  
Apertura delle offerte (prima seduta pubblica): 16 maggio 2018 - ore: 10:00

**CHIARIMENTI – 7**

Con riferimento alla procedura di gara indicata in oggetto ed a riscontro delle richieste di chiarimenti pervenute, si comunica quanto segue:

**Quesito:**

<< In riferimento alla procedura di gara n. 133/2017 indetta da S.C.R. Piemonte, in riferimento all’art.9 del Disciplinare di Gara ( Clausola sociale ), lo stesso prevede una specifica clausola sociale riportata nell’allegato “Schema di convenzione”, che si riporta

*Il presente appalto in conformità agli obblighi applicabili in materia di diritto sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione europea, dal diritto nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia, al fine di promuovere, in particolare, la stabilità occupazionale, è sottoposto alle osservanze delle norme in materia di cessazione/cambio appalto. Per la finalità di cui sopra l'aggiudicatario del contratto, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, in base a quanto previsto dall'art. 50 del D.Lgs. 50/2016, qualora sia soggetto diverso dal preesistente avrà l'obbligo di applicare quanto previsto dall'articolo di riferimento (“Cambio di appalto”) del CCNL del “Sistema industriale integrato di beni e servizi tessili e medici affini” (industrie di lavanderia) del 13 luglio 2016 e s.m.i., garantendone, altresì, l'integrale applicazione ai dipendenti assunti, ai sensi dell'art.51 D.lgs. n.81/2015, a condizioni normative, retributive e di tutela del rapporto di lavoro non peggiorative rispetto a quelle preesistenti, ivi compreso quanto previsto dall'art.1 c.42 della L. 92/2012, senza periodo di prova con riconoscimento dell'anzianità economica maturata e maturanda.*

L’accordo di rinnovo del 13 luglio 2016 in riferimento alla Clausola Sociale recita:

**S.C.R. PIEMONTE S.p.A.**

Società di Committenza Regione Piemonte  
società per azioni con socio unico  
sede corso Marconi 10 – 10125 Torino  
cap.soc. € 1.120.000,00 i.v.  
rea della CClAA di Torino n. 1077627  
c.f. e p. iva 09740180014 – [www.scr.piemonte.it](http://www.scr.piemonte.it)

**DIREZIONE APPALTI**

tel. +39 011 6548364  
fax +39 011 6686851  
spesa.comune@scr.piemonte.it  
sanita@scr.piemonte.it



**PARTE II – APPALTI - Nuovo articolo – Clausola sociale di garanzia occupazionale negli Appalti.**

Le parti intendono tenere conto, per la quota parte di applicazione del contratto collettivo nazionale, caratterizzata dalla fornitura di servizi presso le singole stazioni appaltanti, sia delle caratteristiche strutturali del settore medesimo e delle attività delle imprese sia dell'obiettivo di tutelare nel modo più concreto i livelli complessivi dell'occupazione.

Pertanto, si impegnano, entro la data di sottoscrizione definitiva della presente IPOTESI DI ACCORDO di sottoscrivere una clausola sociale di regolazione dei passaggi di appalto al fine di salvaguardare i livelli occupazionali presenti nelle singole realtà di appalto.

Il successivo Verbale di accordo sulle Code Contrattuali (11 maggio 2017), al punto 6 recita:

6. Fermo restando la quantità delle risorse umane previste nel progetto tecnico del servizio offerto dal nuovo appaltatore, la finalità dell'armonizzazione è quella di consentire un utilizzo di personale precedentemente occupato.

La Corte di Cassazione, in recente pronuncia del 10.01.2018 n. 341 ha affermato:

*che le legittime esigenze sociali cui è finalizzata la clausola devono essere bilanciate da una adeguata tutela della libertà di concorrenza, anche nella forma della libertà imprenditoriale degli operatori economici potenziali aggiudicatari, i quali assumono un mero obbligo di prioritario assorbimento e utilizzo del personale già impiegato dal precedente affidatario per il periodo di durata dell'appalto, subordinatamente alla compatibilità con l'organizzazione d'impresa dell'appaltatore subentrante.*

Questa giurisprudenza è conforme a quella amministrativa, secondo cui la clausola sociale, che comporta l'obbligo di riassorbimento del personale impiegato dal precedente appaltatore, deve essere armonizzata con l'organizzazione aziendale dell'imprenditore subentrante anche qualora tale obbligo sia stato previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro. E infatti, il contemperamento fra i valori di rilievo costituzionale del diritto di libertà economica e di libera organizzazione imprenditoriale (articolo 41 della Costituzione) e con il diritto al lavoro (articolo 35 Cost.) non può essere applicato in maniera incondizionata, incontrando piuttosto specifici limiti nella compatibilità con le strategie aziendali dell'operatore subentrante e più in generale – nell'identità di ratio e di oggetto di tutela (Consiglio di Stato, Sezione V, 17 gennaio 2018, n. 272).

Si chiede quindi di confermare che per la presente procedura di gara non è prevista riassunzione obbligatoria del personale attualmente impiegato, alle stesse condizioni contrattuali compresa l'anzianità maturata, ma preveda riassunzioni armonizzate con l'organizzazione aziendale della società subentrante. >>

**Risposta:**

**Si conferma la “Clausola sociale” così come formulata negli atti di gara.**

GO/

Il Responsabile del procedimento  
Ing. Adriano LELI  
(firmato in originale)

